

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Al Comune di San Mauro Torinese, in persona del Sindaco P.T.

**All'Agencia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in
persona del l.r.p.t.**

VISTO CHE

Pierluigi Melotto, nato a Torino il 29.9.1962, C.F. MLTPLG62P29L219T residente a San Mauro Torinese (TO), Via Torino 164, rappresentato e difeso ai fini del giudizio di cui infra, dall'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F. GLLDVD86C08L219D, fax 011.5629584 PEC davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, per procura in calce al ricorso introduttivo

HA PROPOSTO

Ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte-Torino, ricorso allibrato al N.R.G. 1313/2024, Sez. II,

NEI CONFRONTI DEL

Comune di San Mauro Torinese, in persona del Sindaco p.t., C.F. 01113180010 nella sede per la carica presso la casa comunale in San Mauro T.se, Via Martiri della Libertà 150 con domicilio pec protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it ,

Comune di San Mauro Torinese, Ufficio Casa, in persona del Dirigente p.t. p.t., C.F. 01113180010 nella sede per la carica presso la casa comunale in San

Mauro T.se, Via Martiri della Libertà 150 con domicilio pec
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it,

Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale, c.f. 00499000016 in
persona del l.r.p.t., nella sede in Torino, Corso Dante 14, con pec
dg@pec.atc.torino.it

**Commissione Assegnazione Alloggi per l'edilizia Residenziale
pubblica de ATC Piemonte Centrale**, in persona del l.r.p.t., nella sede in
Torino, Corso Dante 14, con pec dg@pec.atc.torino.it

Resistenti

Con notizia a

Femi Lydia, Micheletto Renato, Guercio Andrea, John Sandralisa presso
la Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale, in persona del l.r.p.t.,
nella sede in Torino, Corso Dante 14, con pec dg@pec.atc.torino.it e presso il
Comune di San Mauro con pec protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

controinteressati

**nonché avverso tutti i contro interessati, genericamente individuati
ed individuabili nei soggetti inclusi nella graduatoria impugnata relativa
al 9° Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale del Comune di San Mauro
Torinese**

**per l'annullamento/dichiarazione di nullità, previa emanazione di
ogni più opportuna misura cautelare,**
della graduatoria definitiva pubblicata all'albo pretorio del Comune di
San Mauro Torinese a partire dal 27.6.24 del bando assegnazione casa di

residenza popolare del predetto Comune del 24.3.23;

del rigetto della opposizione alla graduatoria provvisoria notificato all'odierno ricorrente il 2.7.24;

per quanto di ragione, del bando assegnazione casa sopra nominato;

di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso ivi compresa per quanto di ragione la graduatoria provvisoria pubblicata in data 6.3.24.

Per le seguenti ragioni

Il sig. Melotto Pierluigi (con il suo nucleo familiare) a far data dal 5.05.2022 è ospite di un alloggio comunale transitorio del Comune di San Mauro Torinese.

Il nucleo familiare ha reddito pari a zero per gli anni 2022-2023.

Il sig. Melotto, visto il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare del 24.3.2023, presentava domanda di partecipazione in data 17.4.2023.

In data 6.3.24 veniva pubblicata graduatoria provvisoria, la quale vedeva il Melotto escluso dalla stessa per incompletezza della autodichiarazione relativa alla residenza.

Il sig. Melotto pertanto proponeva ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria a mezzo pec in data 28.3.2024 (ovverosia tempestivamente).

Detto ricorso in opposizione, tuttavia, veniva rigettato, con comunicazione del 2.7.24, sulla scorta della considerazione che il ricorso non sarebbe stato sottoscritto e quindi irricevibile.

In data 27.6.2024, peraltro, veniva pubblicata graduatoria definitiva, dalla quale risulta che la domanda del Melotto è stata esclusa.

La graduatoria definitiva appare viziata dal mancato accoglimento del ricorso in opposizione, che avrebbe determinato l'esame della domanda presentata dal Melotto ed anche il suo inserimento in graduatoria (come confermato dagli stessi uffici comunali).

I provvedimenti di cui sopra (graduatoria definitiva e rigetto del ricorso in opposizione) appaiono illegittimi ed annullabili per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1-Violazione di legge con riferimento all'art. 6 l. 241/1990. Mancato esercizio del soccorso istruttorio. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento agli artt. 3, 97 Costituzione. Violazione di legge con riferimento all'art. 1 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità ed ingiustizia manifesta. Violazione del bando di concorso per la assegnazione casa di residenza popolare 2023 del Comune di San Mauro Torinese.

Tanto si deduce in relazione al fatto che, come appare evidente dalle comunicazioni del Comune di San Mauro, la iniziale esclusione dalla graduatoria del sig. Melotto è stata determinata dall'errata compilazione di un modulo di autodichiarazione relativo alla residenza del richiedente.

Essendo un adempimento del tutto formale, era onere del comune di San Mauro, ovvero in seconda battuta dell'ATC Piemonte Centrale, attivare il soccorso istruttorio e richiedere la compilazione del documento al Melotto prima di procedere alla esclusione della sua domanda dalla graduatoria.

Ciò in quanto il documento presentato rappresentava un elemento formale della domanda, o al più una irregolarità documentale: il soccorso istruttorio pertanto poteva e doveva essere attivato in ragione del principio di correttezza ed efficacia della azione amministrativa.

Peraltro, la attivazione del soccorso istruttorio avrebbe avuto come conseguenza l'inserimento in graduatoria del richiedente, addirittura in posizione potenzialmente avanzata, come lo stesso ufficio del Comune di San Mauro ha avuto modo di chiarire.

2-Violazione di legge con riferimento all'art. 97 Cost. in relazione agli artt. 2, 3 Cost. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 6 l 241/1990 sotto altro profilo. Violazione di legge con riferimento all'art. 3, 4 DPR 68/2005. Violazione dell'art. 3, 65 c. 1 bis) del d.lgs. n. 82 del 2005. Eccesso di potere per difetto di proporzione ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà. Violazione di legge con riferimento all'art. 34 Carta dei diritti fondamentali UE.

Tanto si deduce in relazione al fatto che il ricorso in opposizione è stato dichiarato irricevibile in quanto pretesamente non sottoscritto.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorso è stato trasmesso a mezzo pec.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 DPR 68/2005, "il documento informatico si intende spedito dal mittente..." e l'art. 4 stabilisce che "la pec consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge". Il testo della pec, peraltro, riporta "il sottoscritto Melotto...dichiara...".

Ciò significa che il mittente, nel caso dell'invio di una pec, è sempre certo: ed è il soggetto titolare della casella pec. Nel caso, il sig. Melotto, che ha fornito, in ogni caso, alla commissione la documentazione mancante.

Inoltre, appare essere in aperta violazione del principio di massima partecipazione e di accesso alla previdenza ed assistenza pubblica in relazione al principio di solidarietà sociale il rigetto di un ricorso in opposizione relativo

ad un bene primario ed essenziale come la casa sulla considerazione, comunque e come visto non corretta, che il ricorso non fosse sottoscritto.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

Si è celebrata la camera di consiglio in data 29.10.2024 e che lo svolgimento del processo di cui sopra può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

E CONSIDERATO ANCHE CHE

All'esito della predetta camera di consiglio, con ordinanza n. 1105/2024 REG. PROV. COLL. pubblicata il 31.10.2024 il suddetto T.A.R., Sez. II, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso, rinviando alla camera di consiglio del 17.12.2024 la trattazione della domanda cautelare del ricorrente Melotto;

si allega, per completezza, alla presente il ricorso notificato in copia autentica nonché copia autentica della ordinanza della Seconda Sezione del TAR Piemonte di cui sopra, di cui si attesta l'autenticità in quanto estratta dal registro informatico del TAR;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Il sig. Melotto Pierluigi, a mezzo dell'avv. Davide Gallenca, richiede agli enti destinatari di provvedere alla pubblicazione del presente avviso, ai sensi e secondo le modalità di cui alla ordinanza individuata in motivazione ovverosia con la pubblicazione di un avviso sui siti internet del Comune di San Mauro e della Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Centrale, della documentazione allegata e della presente richiesta/avviso al fine di procedere

alla notificazione per pubblici proclami della medesima, richiedendo altresì l'attestato di pubblicazione richiamato nella ordinanza da versarsi successivamente agli atti del processo, da trasmettersi però nel più breve tempo possibile dall'adempimento stante la perentorietà dei termini come indicati nella ordinanza.

Salvis iuribus

Torino, 4.11.2024

Avv. Davide Gallenca